**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/1152/19**

Tra

l’Agenzia di Tutela della Salute (…) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (…) in ……(…) n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, ….. (…) nato/a a (…) il (…), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (…) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (…) in …..(…) n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona di (…) nato/a a (…) il (…),codice fiscale (…), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/1152/19 ha:

* disposto la stabilizzazione della misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi;
* definito la Residenzialità Minori Disabili Gravissimi come misura volta a sostenere, anche in un’ottica di maggior sostegno alla prossimità territoriale, l’accoglienza residenziale, sia continuativa che per brevi periodi, di minori in condizioni di gravissima disabilità, tipologia di utenza che ad oggi non trova risposta nella rete consolidata dei servizi rivolti ai disabili;
* stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l’accesso e la fruizione alla misura;
* disposto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l’accesso dei minori alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) di assistenza in collaborazione con i soggetti previsti, il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Fatto presente inoltre che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 ha previsto uno specifico budget di risorse per la misura per l’anno 2019;

Premesso altresì che ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19 ATS ha:

* raccolto le adesioni degli Enti di RSD e CSS insistenti sul territorio di competenza ed interessati ad erogare la misura, istituendo un apposito registro, pubblicato sul sito aziendale;
* acquisito la formale dichiarazione da parte dell’Ente gestore di disponibilità ad erogare l’intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità per l’anno 2019;

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Denominazione struttura e CUDES)*, ( *in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O*) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha presentato all’ATS formale dichiarazione di disponibilità ad erogare l’intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità per il 2019, mettendo a disposizione

n. \_\_ posti letto

*di cui accreditati n.\_\_*

*di cui a contratto n\_\_ che si impegna a sospendere per tutto il periodo di erogazione della misura;*

Premesso infine che ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19:

i posti letto messo a disposizione dall’Ente per l’erogazione dell’intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità sono attivabili a seguito dell’individuazione della struttura da parte della famiglia/tutore del minore, anche in ragione del principio della prossimità, sostenuto dalla stessa D.G.R.;

***TUTTO CIÒ PREMESSO***

***LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE***

**Articolo 1.**

**Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. XI/1152/19 con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei minori residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione, risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione delle prestazioni riferibili alla misura “Residenzialità per minori con gravissima disabilità”.

Ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19 il presente contratto ha valore per l’intero territorio regionale.

**Articolo 2.**

 **Obblighi del soggetto gestore**

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. n. XI/1152/19, si impegna a garantire l’accoglienza del minore e l’erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI/PEI, in accordo con la famiglia/tutore del beneficiario della misura.

In particolare si impegna a:

1. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente;
2. redigere e aggiornare, sentita la famiglia/tutore, il Piano di Assistenza Individuale (PAI/PEI);
3. erogare per ogni beneficiario le prestazioni previste;
4. approntare e mantenere aggiornato il Fasas del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. XI/1152/19;
5. individuare un care manager che abbia titolo a tenere le relazioni coi diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e che sia anche punto di riferimento per la famiglia/tutore;
6. effettuare la rivalutazione, nel rispetto della tempistica e delle modalità indicate dalla D.G.R. XI/1152/19 definita dal PI, trasmettendo gli esiti all’ATS di residenza del minore entro 10 gg dalla rivalutazione;
7. segnalare all’ATS la necessità di una rivalutazione in caso di variazioni significative delle condizioni di salute del minore;
8. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l’attività, oggetto del presente contratto;
9. rispettare i limiti stabiliti dalla D.G.R. n. XI/1152/19 qualora sia richiesta una quota di compartecipazione alla famiglia/Comune;
10. non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
11. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per la verifica delle rendicontazioni economiche;
12. trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
13. garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai minori che fruiscono della misura e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
14. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
15. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull’organizzazione.

**Articolo 3.**

**Compiti della ATS**

L’ATS di residenza del minore:

1. accoglie la richiesta indipendentemente dalla provenienza della stessa (domicilio, ospedale, altra struttura).
2. effettua, congiuntamente all’ASST (UONPIA, reparti ospedalieri, specialisti di riferimento, Pediatra di famiglia/MMG, altri servizi della rete) e con il Comune o con l’ambito territoriale di residenza dei minori interessati a beneficiare della misura, la valutazione multidimensionale, finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti di eleggibilità alla misura;
3. qualora la valutazione rilevi il possesso dei requisiti di eleggibilità alla misura, si raccorda preliminarmente con i competenti uffici regionali, in funzione del rispetto del quadro programmatorio e del tetto massimo di risorse complessivamente disponibili;
4. supporta la famiglia/tutore nell’individuazione della struttura, salvaguardando il principio della libera scelta del cittadino;
5. trasmette all’unità di offerta scelta dalla famiglia/tutore, avendone riscontrata la disponibilità all’accoglienza del minore, la documentazione relativa alla valutazione, completa di esiti;
6. autorizza l'inserimento del minore in struttura e verifica che lo stesso avvenga nel rispetto dei tempi indicati e comunque con tempestività
7. in collaborazione con gli Enti/Servizi coinvolti nella valutazione, provvede all’elaborazione del Progetto individuale per i minori risultati idonei alla misura.
8. nei tempi e con le modalità previste dalla D.G.R. XI/1152/2019 provvede a remunerare le prestazioni rendicontate dalla struttura;
9. L’ATS, in collaborazione con i suddetti Enti/Servizi, monitora l’andamento del Progetto, avendo cura di assicurare anche le rivalutazioni previste. L’ATS è tenuta a comunicare l’esito della valutazione alla famiglia/tutore e a tutti gli Enti/Servizi coinvolti.

Compete altresì alla ATS garantire il monitoraggio costante della spesa, in funzione sia dell’equilibrio economico, sia dell’appropriatezza dei servizi resi.

L’ATS esercita le funzioni di vigilanza e il controllo di appropriatezza.

**Articolo 4.**

**Soggetti beneficiari**

I beneficiari sono minori residenti in Lombardia, iscritti al Servizio Sanitario regionale, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. XI/1152/19.

La misura si rivolge a minori con gravissima disabilità, in condizioni di stabilità clinica certificata, valutati ammissibili ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19, attraverso la “Scheda di valutazione per minori disabili gravissimi” prevista dalla citata normativa regionale.

**Articolo 5.**

**Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

La messa a disposizione di posti letto per la misura, in assenza di inserimento di minori, non determina alcuna remunerazione a carico del FSR.

L’ATS di residenza del minore:

* provvede alla remunerazione delle giornate di presenza dei minori beneficiari della misura, rendicontate a cura del soggetto gestore, nei termini e con le tariffe definiti con D.G.R. n. XI/1152/19;
* entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall’art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

**Articolo 6.**

**Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull’applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L’inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell’ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

**Articolo 7.**

**Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità per l’anno 2019 a partire dal …………..

La cessazione anticipata dell’attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l’impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario ad attuare nuova soluzione, anche contemplando il ricollocamento presso altra struttura.

**Articolo 8.**

**Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

**Articolo 9.**

**Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

**Articolo 10.**

**Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell’accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente